

TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

E EVOCAZIONE

Avv. Chiara Marinuzzi

SCIENZA E TECNICA
LATTIERO - CASEARIA

La tutela delle IG

I considerando



- (33) È opportuno tutelare i nomi iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e lottare in modo più efficace contro le violazioni, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi a tutti i nomi di dominio accessibili nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento dei pertinenti registri.

La tutela delle IG

I considerando

- (34) Per stabilire se i prodotti sono comparabili ai prodotti designati da un'indicazione geografica è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti. Questi fattori dovrebbero includere se i prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni, quali il metodo di produzione, l'aspetto fisico o l'impiego della stessa materia prima; in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del pubblico di riferimento; se sono spesso distribuiti attraverso gli stessi canali; e se sono soggetti a norme di commercializzazione analoghe.



Latte **PIÙ**

L'evocazione Novita'



Quine
EMPOWERING MINDS

(35) Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'evocazione di un'indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove un collegamento con il prodotto designato dall'indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio, è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto.

IL CASO CHAMPANILLO: UNA
BATTAGLIA A COLPI DI CHAMPAGNE



DE | OS
INTELLECTUAL PROPERTY

I livelli di tutela

Articolo 26

Protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono protette contro:
 - a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svingorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;



I livelli di tutela

- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
2. Il paragrafo 1 si applica a tutti i nomi di dominio accessibili nell'Unione.
 3. Le norme nazionali relative ai nomi utilizzati per prodotti agricoli, vini e bevande spiritose non devono creare confusione con le indicazioni geografiche registrate.

I livelli di tutela

4. La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio;

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico; e

c) ai prodotti destinati a essere esportati verso paesi terzi.





Gli ingredienti IG

Articolo 27

Uso di indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato

1. Fatti salvi l'articolo 26 e l'articolo 37, paragrafo 7, del presente regolamento e gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione geografica che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nel nome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se:
 - a) il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica;
 - b) l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e
 - c) la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.

Gli ingredienti IG



2. Inoltre, i produttori di un alimento preimballato, quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, che contiene come ingrediente un prodotto designato da un'indicazione geografica, che desiderano utilizzare tale indicazione geografica nel nome di tale alimento preimballato, compreso nel materiale pubblicitario, forniscono una notifica preventiva scritta al gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, per l'indicazione geografica in questione. Tali produttori includono in detta notifica le informazioni che dimostrano che le condizioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte e agiscono di conseguenza. Il gruppo di produttori riconosciuto conferma il ricevimento di tale notifica per iscritto entro quattro mesi. Il produttore dell'alimento preimballato può iniziare a utilizzare l'indicazione geografica nel nome dell'alimento preimballato dopo il ricevimento di tale conferma o dopo la scadenza del termine, se precedente. Il gruppo di produttori riconosciuto può allegare a tale conferma informazioni non vincolanti sull'uso dell'indicazione geografica in questione.

Gli Stati membri possono prevedere, in linea con i trattati, norme procedurali supplementari relative ai produttori di alimenti preimballati stabiliti sul loro territorio.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, il gruppo di produttori riconosciuto e il produttore dell'alimento preimballato possono concludere un accordo contrattuale sugli aspetti tecnici e visivi specifici del modo in cui l'indicazione geografica dell'ingrediente è presentata nel nome dell'alimento preimballato nell'etichettatura, al di fuori dell'elenco degli ingredienti, o nel materiale pubblicitario.

4. Il presente articolo non si applica alle bevande spiritose.

La genericità



Articolo 28

Termini generici

1. I termini generici non sono registrati come indicazioni geografiche.
2. Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:
 - a) della situazione esistente nelle zone di consumo;
 - b) dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell'Unione.

I rischi



D.LGS. 297/04

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

FRODI IN COMMERCIO

Latte PIÙ

Quine
EMPOWERING MINDS

GRAZIE

Chiara Marinuzzi 

Marinuzzi@avvoctogaetanoforte.it


Gaetano Forte
Studio Legale

**SCIENZA E TECNICA
LATTIERO - CASEARIA**

